



**Comune di Castelnovo ne' Monti
Provincia di Reggio Emilia**

**Regolamento del Mercatino del Riuso
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30.05.2016**

Art. 1- OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino dell'usato da intendersi quale strumento per stimolare i rapporti sociali tra le persone e nello stesso tempo consentire limitati scambi economici tra privati che vogliono barattare o vendere l'esubero dei propri beni, nonché favorire, in attuazione dell'art. 7 sexies del D.L. 30-12-2008 n. 208 convertito in Legge 27-2-2009 n. 13, attraverso il riuso ed il riutilizzo degli oggetti, la possibilità di gettare le basi di una nuova economia non più fondata sul concetto di consumismo estremizzato e di usa e getta, ma nella quale lo sfruttamento dei beni venga protratto fino all'effettiva usura e impossibilità di ulteriore utilizzo dell'oggetto attribuendo sotto tale aspetto finalità culturale al mercatino dell'usato.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 151 del 10.2.2014 DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI "RIUSO" E CONSEGUENTE INAPPLICABILITÀ AL MEDESIMO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO, che così stabilisce: "... le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato) del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)", la finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato, riservato alla vendita diretta da parte di coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies del D.L. 208/2008.

Art. 2 - SPAZI ESPOSITIVI

1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: capoluogo di Castelnovo ne' Monti;

Frequenza: settimanale nei mesi di Luglio e Agosto;

Giorno di svolgimento: domenica;

Orari:

- inizio allestimento ore 7.00;
- inizio vendita ore 08.00;
- cessazione attività di vendita ore 18.30;
- sgombero area entro 2 ore dalla conclusione;

Numeri di operatori ammessi: secondo la disponibilità di spazi individuata dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo comma 2.

2. La localizzazione dell'area e degli spazi disponibili da assegnare agli operatori, è definita dalla Giunta Comunale mediante l'approvazione di apposita planimetria.
3. L'organizzazione e gestione del mercato può essere affidata da parte del Comune ad un

- soggetto terzo, il quale ha la responsabilità di osservare e far osservare il presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Gli spazi espositivi saranno assegnati agli aventi diritto in base ad apposito elenco, dal personale della Polizia Municipale o, nel caso, dal Responsabile dell'Ente Gestore, dalle ore 7,30 alle ore 8,00.
 5. Il posizionamento delle attrezzature espositive dovrà avvenire non prima delle ore 7,00, lo sgombero definitivo con conseguente allontanamento dall'area mercatale entro le ore 20,30.
 6. Ai fini della partecipazione al mercatino occorre presentare apposita richiesta di ammissione attestante il possesso dei requisiti necessari, al SUAP del Comune di Castelnovo ne' Monti, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della manifestazione. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (che potrà essere scaricato dal sito Internet del Comune di Castelnovo ne' Monti).
 7. Gli spazi saranno assegnati dal Responsabile del Mercatino (nel caso di gestione da parte del Comune dal Responsabile del servizio o suo delegato, nel caso di convezione, dal legale rappresentante dell'Ente preposto o da suo delegato) in base alle richieste di partecipazione, fino al numero massimo consentito dagli spazi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo generale del SUAP, o all'ente gestore.
 8. Nell'area della manifestazione è consentita l'esposizione di beni di esclusiva proprietà del richiedente.
 9. Il mercato potrà svolgersi in concomitanza con altri mercati o manifestazioni.

Art. 3 - LIMITI MERCEOLOGICI

1. Nell'ambito della manifestazione è possibile vendere solo oggetti usati e di valore contenuto. A titolo di esempio: oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, prodotti informatici, libri, fumetti, ecc..
2. Sono considerati di valore contenuto gli oggetti posti in vendita ad un **costo pari od inferiore ad €. 100,00**.
3. È vietato esporre e/o vendere:
 - animali;
 - oggetti di particolare valore antiquario;
 - metalli e pietre preziose;
 - prodotti alimentari;
 - armi, materiali esplosivi e combustibili;
 - ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni e/o licenze.
4. Non è consentita l'esposizione e la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi e/o oggetti di antiquariato.
5. Le cose esposte devono essere usate, probabilmente trasportabili a mano ed in buone condizioni e pulite.

Art. 4 - SOGGETTI TITOLATI AD ESPORRE

Possono partecipare al mercato esclusivamente coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies del D.L. 208/2008208 convertito in Legge 27-2-2009 n. 13.

Art. 5 - MODALITA' DI VENDITA

All'interno della manifestazione è ammesso lo scambio delle merci e la vendita. I prezzi di vendita dovranno essere molto contenuti e proporzionati all'oggetto, al suo stato d'uso e di conservazione.

Art. 6 - ORARI

L'accesso alla manifestazione è consentito dalle ore 7,00 per predisporre l'esposizione; dalle ore 8,00 alle ore 18,30 vi sarà l'apertura al pubblico; dalle ore 18,30 alle ore 20,30 smontaggio attrezzature e pulizia spazio concesso.

Art. 7- OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI

1. Gli espositori devono mantenere il suolo da essi occupato, e l'area circostante ai rispettivi spazi espositivi, sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.
2. Eventuali rifiuti devono essere momentaneamente conservati in appositi contenitori e asportati al termine della manifestazione, a cura degli stessi espositori.
3. E' fatto divieto assoluto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili.
4. Le merci esposte dovranno essere sistematiche con ordine.
5. L'inosservanza di tali obblighi costituirà motivo ostativo alla partecipazione alla edizione successiva .

Art. 8 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE - OBBLIGHI E COMPITI DELL'AFFIDATARIO

1. La gestione del "mercatino" può essere affidata ad un soggetto "gestore" esterno all'amministrazione sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali.
2. La gestione è prioritariamente assegnata ad un'associazione locale che abbia tra le proprie finalità la promozione di attività socio-ricreative, turistiche, culturali e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio in genere.
3. Il responsabile del Settore interessato, con propria determinazione procede all'affidamento in gestione che, stante la natura dell'oggetto, non è in grado di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale, può avvenire anche direttamente secondo i seguenti criteri preferenziali:
 - sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa - per
 - dimensionamento e diffusione della propria attività - nel medesimo territorio comunale;
 - compatibilità dell'attività esercitata ai sensi del precedente comma 2;
 - accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative e umane;
4. E' affidato al soggetto gestore il compito di:
 - ammettere alla partecipazione al mercato soltanto i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - vigilare affinché gli operatori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente Regolamento segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi o irregolarità;
 - pubblicizzare il mercato con iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
 - collaborare con l'amministrazione comunale al miglioramento funzionale del mercato.
5. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto autorizzato è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni.

Art. 9 - NORME DI RINVIO

1. Con apposita convenzione da stipulare col soggetto gestore, sono definiti i punti riguardanti: l'accesso, le modalità di utilizzo e allestimento degli spazi concessi per lo svolgimento del mercato;
2. La convenzione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere, se non espressamente trattate nel presente Regolamento, regole comportamentali relative a:
 - Requisiti valorizzanti la finalità
 - Obblighi per gli operatori
 - Durata della convenzione (max 3 anni)
 - pagamento COSAP
 - determinazione del contributo economico richiesto ai partecipanti per spese di gestione e promozione.
3. La stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo viene demandata al responsabile del Settore competente.

4. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si rimanda alle norme specifiche di legge, in quanto applicabili.

Art. 10 - SANZIONI

Salvo diversa disposizione di legge, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla L. 689/1981.

Art. 11- RESPONSABILITA'

Chiunque partecipi al mercatino dell'usato in qualità di espositore, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici.